



Venerdì 26/07/2024

No alle agevolazioni 'prima casa' in caso di acquisto di fabbricato collabente

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto che, aderendo ad un precedente orientamento della Corte di cassazione e dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, in caso di acquisto di un fabbricato collabente (categoria catastale "F2"), non è possibile fruire delle agevolazioni "prima casa", in quanto lo stato di degrado che lo caratterizza è tale da non poter essere abitato o utilizzato.

Legittima, quindi, la richiesta di pagamento della maggiore imposta di registro relativa all'atto di compravendita.

Questo tipo di immobile, secondo i giudici della CGT, è del tutto inidoneo a soddisfare esigenze abitative, non può essere equiparato al fabbricato in corso di costruzione e/o definizione accatastato nelle categorie "F/3" ed "F/4" al fine di godere delle agevolazioni fiscali.

<https://www.dgt.mef.gov.it>